



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 24/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorso in esame ha per oggetto l'escussione di una fideiussione.

Più precisamente, il Ricorrente ha lamentato la mancata escussione della fideiussione prestata dal Convenuto a favore di una società risultata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, ha evidenziato che l'Intermediario resistente non ha mai dato alcun riscontro alle numerose comunicazioni inviategli per l'escussione in esame.

Infatti, l'interlocuzione con l'Intermediario convenuto per l'escussione della fideiussione è stata avviata formalmente a partire dal 20 febbraio 2013; tale reclamo è stato regolarmente ritirato dal Convenuto in data 4 marzo 2013, ma è rimasto privo di riscontro; l'ultimo formale reclamo risale al 13 febbraio 2014 ed è stato inviato, da parte del ricorrente, sia presso la sede della società a mezzo raccomandata, sia all'indirizzo di posta risultante dall'albo tenuto dalla Banca d'Italia, sia tramite posta elettronica certificata. Tutti e tre i reclami sono tornati al mittente, rispettivamente in quanto il destinatario risultava "sconosciuto", "trasferito" e l'utente inesistente.



Con ricorso Protocollato in data 09.06.2014 il Ricorrente ha chiesto all'ABF l'accertamento del proprio diritto nei confronti del Convenuto, nonché la condanna di parte convenuta al *“versamento in favore dell'odierno ricorrente dell'importo di € 20.000,00, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo”*.

Mancando l'evidenza dell'invio del ricorso all'Intermediario da parte del Ricorrente, la Segreteria Tecnica ha provveduto - ex Sez. VI, § 1. comma 5 - alla trasmissione dello stesso all'indirizzo risultante dall'elenco generale di cui all'art. 106 - Sezione ex art. 155, comma 4 - T.U.B. (cd. Confidi minori), nonché all'indirizzo della sede legale della società. Tali comunicazioni sono tornate al mittente, rispettivamente con causale *“destinatario trasferito”* e *“destinatario sconosciuto”*.

## DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Dal ricorso si evince che l'atto di fideiussione è stato stipulato a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi nascenti da un contratto di locazione intercorrente tra la ditta individuale del ricorrente ed un'altra ditta individuale, resasi morosa nel pagamento del canone di locazione.

La procedura esecutiva, iniziata dal ricorrente tramite procuratore, si è conclusa con un tentativo di pignoramento effettuato in data 4 febbraio 2013 e risultato negativo.

Il ricorrente ha reso noto nel ricorso che, prima di inviare formale reclamo (13 febbraio 2014), l'unico sollecito ad essere stato ritirato è stato quello indirizzato al Presidente del Consiglio di Gestione.

Ora, come già in altra occasione, questo Collegio ha avuto modo di rilevare (decisione n. 972 del 19 febbraio 2013), quando si pongono problematiche relative alla reperibilità dell'intermediario ed alla possibilità di recapitargli le comunicazioni previste dalla procedura che governa il sistema ABF, *“il sottrarsi mediante la irreperibilità, o la mancata collaborazione, agli obblighi di leale partecipazione al sistema ABF si configura come inadempimento ed una regola generale dell'ordinamento giuridico prevede che l'inadempiente non possa trarre vantaggio dal proprio inadempimento. Si deve quindi constatare che il sistema ABF non è un sistema di amministrazione della jurisdiction, è però un sistema obbligatorio per gli intermediari che si giustifica in riferimento alla sicura possibilità che legge conformi l'esercizio dell'attività di impresa - nel caso di impresa di intermediazione bancaria o finanziaria - anche nella dimensione dei rapporti di ogni impresa con il suo mercato e la sua clientela, essendo tale dimensione niente affatto estranea alla nozione di impresa e di attività economica. Pertanto, se non configurabile, almeno in termini generali, un obbligo per la parte destinataria di una notifica processuale di rendersi reperibile, ciò non è vero nel caso di partecipazione obbligatoria ad un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie con la clientela, perché in questo secondo caso si tratta di una obbligazione ex lege o ex contractu, o, meglio, di una integrazione ex lege del contratto, ma che in ogni caso inerisce ad un rapporto giuridico preesistente tra l'intermediario ed il cliente, ed è ovvio che nell'adempimento delle obbligazioni ciascuna parte deve comportarsi secondo le regole della correttezza, giusta la regola fondamentale di cui all'art. 1175 c.c. Pertanto è esigibile dal partecipante al sistema ABF l'adempimento di quanto deriva dall'obbligo di correttezza e buona fede e non solo di quanto le norme, primarie e secondarie, che reggono il sistema stesso specificatamente prescrivono”*.

Non solo; analogamente al caso oggetto del presente procedimento, anche nel precedente appena illustrato, era di palmare evidenza che ci si trovava di fronte ad un



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

soggetto si stava in ogni modo rendendo irreperibile solo al fine di evitare di onorare le garanzie rilasciate.

E se anche nel caso di specie può sicuramente nutrirsi più di un dubbio circa il fatto che l'accertamento richiesto dal ricorrente possa in qualche modo concretamente giovargli, questo Collegio non vede ragione alcuna per negare l'esistenza di un diritto che le circostanze complessive del caso rendono di cristallina evidenza (ad eccezione della richiesta rivalutazione monetaria, da escludere sulla scorta del fondamentale principio nominalistico che caratterizza le obbligazioni pecuniarie nel nostro ordinamento).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 20.000,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA